



CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 16

Data 24/05/2023

SEDUTA: Pubblica Non Pubblica

SESSIONE: Ordinaria Straordinaria Urgente

CONVOCAZIONE: 1° 2°

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI.

L'anno 2023, il giorno 24, del mese di MAGGIO, alle ore 16:48 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Bruno CICCARESE GORGONI	Si		10	Caterina RICCIATO		Si
2	Giuseppa CAMPANILE	Si		11	Carmelo RIZZO	Si	
3	Vicenzo Oberdan CASILLI		Si	12	Isabella RIZZO	Si	
4	Francesco DE GIORGI	Si		13	Antonella MORCIANO	Si	
5	Rossana GRECO	Si		14	Giulia GIGANTE	Si	
6	Michele LOMBARDI	Si		15	Antonio MANNO	Si	
7	Maria Pamela MANNO	Si		16	Mario Giacinto PETRACCA	Si	
8	Paolo MORELLI	Si		17	Giampaolo FALCO	Si	
9	Antonio PALERMO		Si				

Totale presenti 14 Totale assenti 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presiede Rag. Isabella RIZZO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.

Partecipa alla seduta Segretario Generale Dr. Roberto Carlino, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 14 consiglieri.

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno permettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

La Presidente del Consiglio dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione nuovo Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”* e passa la parola **all'Assessore Lombardi** per la relazione. Questi afferma che oggi si è tenuti ad operare una scelta non più discrezionale, trovandosi l'Ente di fronte ad un vero e proprio obbligo che deriva dalla delibera di ARERA del 2022 e che finalmente ha sciolto alcuni nodi ed anche indicato quelli che sono i contenuti minimi del servizio. Ovviamente, continua Lombardi, queste linee guida di ARERA debbono essere inserite nel Regolamento. Peraltro, aggiunge, è anche intervenuta una legge del 2022 che ha meglio definito la possibilità per le imprese e gli imprenditori di scegliere se servirsi del servizio pubblico o meno (per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle loro aziende) ed eventualmente questo comporta la corresponsione della sola parte fissa e non più di quella variabile. Dopo aver descritto la distinzione tra costi fissi e costi variabili, afferma che oggi gli imprenditori potranno uscire dal servizio pubblico dimostrando di adempiere allo smaltimento dei rifiuti in modo differente. Da gennaio 2023 - aggiunge Lombardi - è stata resa obbligatoria da AGER l'approvazione della *“carta dei servizi”* per tutti i comuni pugliesi e anche qui vi sono delle parti da trasfondere e recepire nel Regolamento Comunale. Inoltre, è stato approvato anche lo schema regolatorio ed il Comune di Cavallino (insieme agli altri comuni salentini) è stato inserito nella fascia più bassa come livello qualitativo dei servizi e queste indicazioni sono state anch'esse trasfuse nel Regolamento, che è necessario ed opportuno che il Consiglio Comunale provveda ad approvare prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. In tal modo infatti l'efficacia della disciplina regolamentare trova vigore con decorrenza dal gennaio dell'anno in corso. Pertanto, chiede al Consiglio di approvare questo punto all'O.d.G.

Interviene il Consigliere Falco il quale preannuncia il suo voto contrario, già anticipato in sede di commissione. Lo stesso afferma che sarebbe il caso di modificare proprio l'approccio al servizio di gestione dei rifiuti in generale, puntando ad una tariffazione puntuale che modifichi il paradigma per avere un miglior servizio per i cittadini e per un incremento della raccolta differenziata; il che condurrebbe, peraltro, certamente, ad un miglioramento dell'impatto ambientale.

Interviene il Consigliere Petracca affermando che con il suo intervento intende attenersi a quello che è il contenuto di questa proposta di deliberazione perché è evidente, continua, che questo regolamento non è frutto di un Comune soltanto, ma dello studio e delle indicazioni di ARERA ed anche delle autorità che si occupano dei rifiuti e delle ARO (capitolati unici ecc.). Guardando al merito dei contenuti regolamentari, Petracca sottolinea la differenza dei ruoli tra il Responsabile dell'Ufficio proponente e chi, invece, deve approvare l'atto. Tale differenza sta nel fatto che il primo deve far quadrare i conti per arrivare ad una spesa complessiva di 2 milioni e 100 mila euro (ridotta rispetto a quella dell'anno precedente) fissando dei criteri di abbattimento e riduzioni, i Consiglieri e gli Assessori, invece, dovrebbero sforzarsi di più per lasciare intangibile il risultato di far quadrare i conti, ma preoccupandosi anche di come fare per farli quadrare in maniera diversa. Petracca si riferisce all'art. 7 relativo alla produzione dei rifiuti speciali; questi, come noto, hanno un costo abbastanza consistente per chi ha un'utenza non domestica e che varia in relazione al tipo di attività che vi si svolge. È evidente, continua Petracca, che la Responsabile dell'Ufficio ha fatto il suo dovere però - continua con la lettura dell'art. 7 e delle tipologie di abbattimento - alcune categorie (ad esempio autoriparatori, elettrauti ecc.), per il tipo di rifiuti speciali prodotti e per la mole di produzione, subiscono un costo di smaltimento maggiore rispetto ad altre categorie. Per cui il compito dell'Assessore o del Consigliere, a suo avviso, è quello di raggiungere lo stesso risultato che si prefigge il funzionario, ma tenendo conto di dover meglio operare a vantaggio della riduzione per alcune categorie, che sono più rappresentate nel territorio, e che notoriamente hanno costi maggiori di smaltimento. Il Consigliere Petracca prosegue con l'art. 8 che trova particolarmente farraginoso; lo stesso ritiene che per chi mantiene le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedendo ad avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti con contratto triennale con un'azienda che si occupa del recupero di quei rifiuti e che già per Regolamento deve comunicare ogni anno il riepilogo di questa attività, non ha senso che provveda annualmente a comunicare l'avviso sulla base del contratto già inviato ed appunto avente durata triennale. Pertanto, prosegue Petracca il compito dell'Amministrazione dovrebbe essere quello di agevolare i cittadini e le imprese, ma in questo caso questo adempimento è

ulteriormente gravoso. Petracca conclude la sua disamina con l'art. 27 facendo riferimento ad un principio, a suo avviso sacrosanto, che dovrebbe regolamentare le attività impositive delle P.A. Secondo tale articolo, continua Petracca, il contribuente che dovesse non aver versato o che abbia versato una cifra inferiore a 17 euro non sarebbe tenuto (l'Ufficio non lo richiede) a versarla, e per converso l'ente non dovrebbe andarla a richiedere. Petracca afferma che nel caso di rimborso (sempre di somme inferiori infra 17 euro) però il discorso è diverso, perché il cittadino che ha versato di più, ha diritto al rimborso e, ad avviso del Consigliere, questa previsione è illegittima. Il Consigliere Petracca afferma che, al netto di quanto appena detto, l'approvazione del Regolamento di che si discute è sicuramente atto dovuto, ma preannuncia la sua astensione per i tre aspetti sopra descritti.

Replica l'Assessore Lombardi affermando che, con riferimento a quanto detto prima dal Consigliere Falco, non ritiene sostenibile il ragionamento sulla tariffa puntuale in quanto questa andrebbe inserita sul capitolato d'appalto che è stato formulato da ARO cinque anni fa; la TARI, spiega Lombardi, si compone da una parte fissa (che copre i costi fissi) e una parte variabile (è quella legata alla quantità di rifiuti, utenze domestiche e non domestiche, che Cavallino produce e conferisce). Lombardi afferma che l'ipotesi prospettata da parte del Consigliere Falco per cui il vantaggio economico deriverebbe dal fatto che si proceda attraverso un sistema di misurazione puntuale che misuri "la busta" dei rifiuti prodotti dal singolo, sicuramente è una bella innovazione (così come lo è stata la raccolta porta a porta); però in questo caso occorre andare a comprare una serie di strumenti che appunto vadano a misurare la quantità dei rifiuti e, a suo avviso, questa modalità potrebbe portare il singolo cittadino mal pensate o poco educato (dovendo pagare in base a quanto produce) ad abbandonare i rifiuti sul ciglio della strada. Inoltre, questa decisione dovrebbe comunque essere presa dall'ARO, per tutti i comuni che ne fanno parte, in sede di redazione del nuovo capitolato d'appalto; poi vi sono anche ulteriori spese per le strutture che si occupino della misurazione del rifiuto prodotto, dovendosi considerare costi ulteriori per tali aspetti che si riverbererebbero conseguentemente sui costi del servizio. Dunque Lombardi non ritiene del tutto sicure le considerazioni di Falco rispetto ad un'economizzazione dei costi, fermo restando che è una scelta di civiltà, che comporta dei rischi, e che chi sarà nella prossima consiliatura potrà eventualmente sostenere in sede di ARO. Per oggi, comunque, afferma Lombardi, il suggerimento non è fattibile anche se lo si può lasciare come intendimento per chi verrà dopo questa Amministrazione.

Con riferimento alla prima criticità evidenziata dal Consigliere Petracca legata alla riduzione della parte variabile della tariffa per la superficie di produzione dei rifiuti speciali, sicuramente (afferma Lombardi) il rilievo è pertinente e può essere accolto, anche questo, come indicazione per il nuovo PEF; che oggi tuttavia non si è previsto di proporlo come emendamento, ma ciò non esclude che il principio trovi un suo ragionevole fondamento. Peraltro tale opzione necessariamente si collega alla successiva deliberazione in discussione relativa all'approvazione delle tariffe. Dunque, fermo restando il principio, condivisibile nella sostanza, sostenuto da parte del Consigliere Petracca, occorrerebbe comunque eseguire delle proiezioni per la necessaria influenza sulle tariffe. Circa l'aspetto della documentazione da inviare annualmente, le osservazioni di Petracca non convincono invece l'Assessore Lombardi. Costui infatti, dando lettura del Regolamento, sottolinea che la documentazione viene presentata e poi occorre depositare una rendicontazione annuale che attesti la congruità dei costi sostenuti, da fatture o comunque altra documentazione, comprovanti lo svolgimento del servizio delegato ad altri soggetti autorizzati. Per quanto attiene poi l'osservazione sui rimborsi, Lombardi replica che in linea di principio l'idea che si possa procedere ad un rimborso di maggiori costi sostenuti dal contribuente, sia pure all'interno della soglia dei 17,00 euro, è anch'essa condivisibile, anche se, sostiene, vi è probabilmente una circolare ministeriale e/o comunque altri indirizzi governativi per cui quanto previsto in regolamento risponde a regole generali. Lombardi comunque, anche su questo argomento, si riserva un approfondimento, per poi successivamente intervenire in sede di Consiglio Comunale.

Replica il Consigliere Falco affermando che le osservazioni poste dall'Assessore Lombardi sono essenzialmente due. La prima relativa alla competenza esclusiva di ARO sull'introduzione della tariffazione puntuale; in questo caso, continua Falco, se veramente l'Amministrazione Comunale sentisse

di condividere l'importanza di questo "salto di civiltà" come derivante dal nuovo approccio rispetto al problema dei rifiuti (secondo le modalità del Consigliere prima indicate), allora si potrebbe da subito iniziare a sensibilizzare gli altri Sindaci dei Comuni, al fine di arrivare preparati alla prossima sottoscrizione del contratto di appalto; peraltro trattandosi di contratti aventi consistente durata. La seconda osservazione - continua Falco - è invece relativa al ragionamento eseguito dall'Assessore circa i costi dei mezzi e strumentazioni nonché al senso di civiltà dei cittadini (che potrebbero abbandonare i rifiuti sulle strade per evitare di pagare di più). Per confutare dette preoccupazioni, Falco descrive quello che accade in alcuni Comuni che hanno introdotto la tariffazione puntuale e nei quali, in un primo momento, vi sono dei cittadini virtuosi che vedono una riduzione della tariffa perché il peso dei rifiuti indifferenziati sarà enormemente abbassato (la parte variabile) rispetto a chi invece utilizza meno questo tipo di soluzione (ossia chi conferisce più rifiuto indifferenziato), che invece vedrà la parte variabile della tariffa più alta. Una volta visto questo, spiega Falco, il cittadino in modo automatico cercherà di differenziare il più possibile. Questo comportamento, continua Falco, porterà ad un miglioramento del Piano Economico Finanziario dell'intero Comune perché la differenziata viene pagata dalle aziende (quindi sono delle entrate per l'ente) mentre l'indifferenziata rappresenta solo una spesa. Quindi sfruttando il naturale miglioramento dovuto ad una maggiore differenziazione, si produrrà un ciclo virtuoso, generale di riduzione delle tariffe; al netto, peraltro, della sicura, maggiore "civilizzazione" rispetto alla complessiva questione della gestione dei rifiuti.

Interviene il Consigliere Petracca rappresentando la circostanza per cui la proposta deliberativa è stata predisposta e presentata da oltre un mese e la Commissione Consiliare, a suo parere, non dovrebbe tenersi nell'imminenza della seduta consiliare, poiché eventuali intese o concertazioni cui in sede di commissione potrebbe giungersi, non potrebbero comunque condurre ad alcun risultato utile per l'impossibilità di rispettare i termini per la presentazione di eventuali emendamenti. Ritiene il Consigliere Petracca di doversi in qualche modo condividere le responsabilità, tra opposizione e maggioranza, rispetto ad una differente configurazione dei contenuti del regolamento. L'una perché non si è provveduto alla formalizzazione di un emendamento secondo tempi e modalità previsti, l'altra perché, se si è sentita la questione, poteva opportunamente provvedersi. Diversamente si rischia con il delegare ogni scelta agli organi tecnici, con la conseguenza di appiattare situazioni che invece dovrebbero essere differentemente valutate e trattate. Occorre esercitare, continua Petracca, sia pure in un settore rigido in quanto fortemente vincolato da decisioni che vengono assunte in altre sedi, quella pur poca discrezionalità che resta in capo agli enti, opportunamente differenziando le tariffe in ragione delle differenti situazioni ed attività presenti sul territorio comunale.

Con riferimento - conclude Petracca - invece a quanto detto in precedenza sull'art. 8 circa la documentazione dell'avvio del recupero (con contratto triennale) ribadisce quanto detto in precedenza in quanto sono ulteriori adempimenti per l'impresa. Petracca aggiunge che, in relazione al rimborso delle somme, a suo avviso, questo principio va comunque applicato. Pertanto, per i motivi da lui esposti, Petracca preannuncia il suo voto di astensione.

Non essendovi altri interventi, **la Presidente del Consiglio** pone ai voti questo punto all'O.d.G..

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Vista la necessità di recepire le seguenti nuove disposizioni normative in materia di TARI:

- Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 15 del 18/01/2022 relativa all'adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni;

- Art. 14 della Legge n. 118 del 5 agosto 2022 in modifica all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e con il quale si stabilisce che le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto il precedente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Cavallino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 31/07/2021;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A".

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. del 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di

modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni normative vigenti in materia di TARI;

Attesa la necessità di adottare un nuovo, apposito testo regolamentare, in ragione del novellato quadro normativo come appena sopra sintetizzato e contestuale abrogazione del Regolamento per l'applicazione della TARI vigente, come già approvato giusta deliberazione di C.C. n. 26/2021;

Esaminato dunque lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; e ritenuto doverlo approvare;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- la legge n. 160/2019;

- la Delibera ARERA n. 15/2022;

-il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;

- lo Statuto Comunale;

Acquisiti:

-il parere di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

-il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria sullo schema di regolamento, acquisito al prot. n. 10581 del 20/04/2023;

Con voti: favorevoli n. 9 , contrari n. 4 (Morciano A., Gigante G., Manno A., Falco G.), astenuti n. 1 (Petracca M.G.), legalmente resi nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. APPROVARE il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, composto di n. 39 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; dando contestualmente atto, altresì, che è abrogato, in quanto incompatibile con le nuove previsioni, il precedente Regolamento della disciplina della TARI, come già approvato giusta deliberazione di C.C. n. 26/2021;
2. DARE ATTO che il nuovo regolamento di che trattasi, come quivi allegato, produce effetti ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2023; ed assume vigore unitamente ad esecutività della presente deliberazione che lo approva;
3. TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo;
4. DARE INDIRIZZO al Settore Finanziario - Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'approvato del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;
5. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, visto l'esito dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 9 , contrari n. 4 (Morciano A., Gigante G., Manno A., Falco G.), astenuti n. 1 (Petracca M.G.).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Isabella RIZZO

Segretario Generale
f.to Dr. Roberto Carlino

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 17/04/2023

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Roberto Carlino

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **21/04/2023**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Avv. Roberto Carlino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 23/06/2023

ISTRUTTORE
f.to Dott.ssa Roberta PASCALI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 23/06/2023

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto Carlino

E' copia conforme all'originale

Data 23/06/2023

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Carlino